

# REGOLAMENTO

## PER LA RICHIESTA E LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI

**Approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 44 del 21.12.1993**

**TESTO VIGENTE AL 25.11.2010**

# INDICE

## TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

## TITOLO II

AREE DI INTERVENTO

## TITOLO III

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

## TITOLO IV

CRITERI E PROCEDURE DI EROGAZIONE

## TITOLO V

PATROCINIO

## TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

# TITOLO I

## Disposizioni Generali

## ART. 1

### Oggetto del Regolamento

L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241, nel proposito di intervenire in favore dello sviluppo di attività tese ad elevare il livello qualitativo, finalizzate al perseguimento di scopi sociali e di pubblico interesse, attraverso il patrocinio *e/o* la concessione di contributi specifici diretti a persone ed Enti pubblici e privati di varia natura, determina, a mezzo del presente disciplinare, i criteri e le modalità per la richiesta e l'assegnazione di tali contributi.

I suddetti criteri definiscono le aree di intervento, le finalità, i soggetti destinatari e le modalità per l'assegnazione.

Tutti i provvedimenti adottati nella materia disciplinata dal presente regolamento debbono essere motivati in relazione al contenuto del 2° comma dell'art. 12 della citata legge 241/90.

## TITOLO II

### Aree di intervento

Art. 2 - Attività, iniziative, prestazioni sovvenzionabili

Art. 3 - Campi di intervento

## ART. 2

### Attività, iniziative, prestazioni sovvenzionabili

Possono ricevere sostegno finanziario dal Comune le iniziative e attività nelle aree di intervento sociale e di pubblico interesse. Più in particolare le iniziative e le attività dei settori:

- a) Sport
- b) Cultura
- c) Tempo libero e giovani
- d) Servizi sociali
- e) Pubblica istruzione
- f) Decentramento, partecipazione e diritti dei cittadini
- g) Attività produttive
- h) Ambiente
- i) Protezione Civile
- j) Turismo

## ART. 3

### Campi di intervento

Tali iniziative devono tendere a valorizzare:

- a) Creazione di servizi a carattere sociale; realizzazione e miglioramenti di struttura; gestione dei servizi;
- b) Sviluppo di iniziative tese alla educazione, alla informazione pubblica e alla partecipazione dei cittadini;
- c) Promozione di iniziative o collaborazione a più ampie attività di carattere umanitario incentivanti la solidarietà, il rispetto umano, la pace;
- d) Promozione di iniziative ed interventi a favore di soggetti svantaggiati portatori di handicaps e della terza età;
- e) Sviluppo di attività sociali, culturali, sportive, scientifiche ed educative, di ricerca, proposta e recupero, nonché di protezione ambientale e faunistica, per un corretto rapporto uomo / natura;
- f) Promozione di iniziative ed attività tese alla ricerca, alla

qualificazione e allo sviluppo, anche in ambito produttivo, nonché di aggiornamento degli operatori;

g) Promozione della gestione sociale e della partecipazione degli utenti al funzionamento e alla vita delle istituzioni educative;

h) Promozione di attività ed interventi tendenti a gestire ed estendere il diritto allo studio;

i) Sviluppo di attività e interventi mirati al fini della incolumità pubblica e della protezione civile;

l) Sviluppo di attività sportive, ricreative, culturali, tese alla promozione e allo spettacolo;

m) Promozione di iniziative ed attività culturali, scientifiche, umanistiche, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico, di recupero e di sviluppo di feste tradizionali e di interesse turistico.

## TITOLO III

### Concessione dei contributi



## ART. 4

### Soggetti destinatari

Sono individuati, quali soggetti destinatari dei contributi comunali, persone ed Enti, pubblici e privati, aventi, quale requisito fondamentale, la non finalità di lucro.

Specifico richiamo è fatto per:

- a) Enti Pubblici o privati e loro consorzi, associati in iniziative comuni, istituzioni scolastiche ed educative e loro organi collegiali e di gestione;
- b) Enti di promozione sportiva, società ed associazioni sportive e del tempo libero, costituite senza fini di lucro, anche se prive di personalità giuridica;
- c) Enti morali ed associazioni di ispirazione ideale, culturale, etnica e religiosa che concorrono alla vita democratica;
- d) Libere associazioni costituite senza scopo di lucro aventi finalità culturali, scientifiche, umanistiche, educative e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico;
- e) Istituti di livello universitario o istituzioni ed associazioni qualificate per condurre studi, ricerche, sperimentazioni, documentazioni, indagini conoscitive in materia di specifico interesse per il Comune di Catanzaro;
- f) Soggetti che operano nel settore delle attività produttive in genere, a sostegno delle imprese, dell'agricoltura e delle attività in qualsiasi modo ad esse connesse, per la promozione, la diffusione e la conoscenza dei prodotti locali e delle attività tipiche, del Comune e del comprensorio, a supporto del turismo e per la valorizzazione delle risorse che possono avere una valenza in campo turistico;
- g) Soggetti che operano nel campo della difesa dell'ambiente, della fauna e delle risorse forestali, per lo sviluppo della cinofila e per l'educazione in campo venatorio e della pesca sportiva;
- h) Associazioni volontarie che operano ai fini della incolumità pubblica e della protezione civile;
- i) Soggetti privati, anche in forma singola non associata, al fine del raggiungimento, da parte del Comune, delle finalità e degli obiettivi determinati nel presente disciplinare.

## TITOLO IV

### Criteria e procedure di erogazione

Art. 5 - Procedure per la concessione del contributo

Art. 6 - Determinazioni

Art. 7 - Contributi ai cittadini bisognosi

## ART. 5

### Procedure per la concessione del contributo

Per ottenere i contributi previsti dal presente Regolamento i soggetti individuati all'art. 4 operanti nelle aree di intervento indicate all'art. 2, rispondenti alle finalità e ai requisiti richiesti (cui al Titolo II o III) con esclusione assoluta di soggetti che perseguono finalità di lucro, devono presentare domanda in carta legale entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno all'Ufficio comunale Protocollo che le inoltra ai settori di competenza, affinché provvedano all'istruttoria da ultimarsi nel termine di dieci giorni.

Le domande di contributo per attività connesse al periodo natalizio (10 dicembre / 10 gennaio) devono essere presentate entro il 30 settembre.

Le domande degli enti pubblici e privati delle associazioni e istituzioni, devono essere firmate dal loro legale rappresentante, che dichiarerà di conoscere le norme del presente regolamento.

Le domande devono indicare il tipo di sovvenzione richiesta ed essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) Relazione illustrativa dettagliata del progetto di attività dei suoi scopi dalla quale si evinca l'interesse generale che questo riveste;
- b) Prospetto analitico dei costi presuntivi e l'indicazione delle risorse finanziarie di cui il soggetto richiedente dispone, comprensive degli altri eventuali contributi da parte dei soggetti pubblici o privati;
- c) Indicazione dei destinatari delle attività e delle eventuali iniziative promozionali, dell'eventuale collaborazione di altri Enti o Istituzioni, dei prezzi e delle tariffe per il pubblico, ove siano previsti;
- d) Indicazione del periodo di svolgimento della iniziativa;
- e) Indicazione delle caratteristiche del soggetto proponente, quali: la natura giuridica, lo statuto e il rapporto annuale delle attività svolte;
- f) Copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto dell' organismo richiedente, da cui risulti che non persegue fini di lucro;
- g) Copia del codice fiscale e partita IVA se richiesta dalle norme vigenti;
- h) Indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto dell'ente ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;
- i) Dichiarazione che del Consiglio direttivo o di amministrazione o ente che chiede il contributo non fanno parte soggetti che si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge 18.1.1992, n. 16.

## ART. 6

### Determinazioni

La Giunta Comunale entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di contributo, esaminate contestualmente globalmente le richieste e i progetti ammissibili al finanziamento, accertatane la rispondenza con quanto previsto dal presente regolamento, formula il piano di ripartizione dei contributi, dettagliato per aree di intervento, con cui si specifica l'entità del contributo per ciascuna iniziativa.

I contributi, che saranno erogati ad iniziativa avvenuta dietro presentazione di consuntivo finanziario, non potranno essere superiori al 50% della spesa complessiva preventivata per ogni iniziativa o progetto per cui viene richiesto il finanziamento.

Le somme necessarie al finanziamento del piano annuale dei contributi previsti dal presente regolamento saranno determinate dagli stanziamenti previsti negli appositi capitoli di bilancio e vanno destinate per il 10 per cento alle iniziative di cui al comma seguente, per il 70% alle iniziative da programmare entro il 1° semestre e per il 20% alle iniziative da svolgere durante il periodo natalizio, con assorbimento per queste ultime delle somme eventualmente non utilizzate.

Con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le competenti Commissioni e su proposta della Giunta, possono essere concessi contributi straordinari per attività di particolare rilievo, le cui richieste siano state presentate per comprovati e giustificati motivi, oltre i termini previsti, fermo restando i requisiti di ammissibilità e di compatibilità finanziarie da parte dell'Ente, previsti dal presente regolamento. Le iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale, ancorchè in collaborazione con Enti ed Associazioni, non rientrano nel contesto del presente regolamento. Le determinazioni relative sono tutte demandate alla Giunta Comunale, che dovrà procedere alla stipula di idonee convenzioni nelle quali siano previsti gli apporti finanziari ed economici degli Enti ed associazioni.

## ART. 7

### Contributi a cittadini bisognosi

La Giunta Comunale, può concedere fino ad un massimo pro-capite di £ 1.800.000 (unmilioneottocentomila) annue per contributi a cittadini residenti che versano in attestate condizioni di bisogno economico o/e per sopperire a necessità connesse a sfratti. Il contributo viene erogato a rate mensili, salvo la possibilità di anticiparne motivatamente 3 (tre) rate. Il Sindaco ovvero l'Assessore delegato, esclusivamente su proposta del dirigente della competente Ripartizione, può concedere contributi per casi di urgente bisogno fino al limite massimo di £ 300.000 (trecentomila) annue per la stessa persona. All'inizio di Ciascun esercizio finanziario viene determinata con delibera della Giunta Comunale la somma destinata agli interventi di cui al comma precedente e viene con lo stesso atto assunto regolare impegno contabile.

## TITOLO V

Patrocinio

## ART. 8

### Patrocinio

Il patrocinio è deliberato motivatamente dalla Giunta Comunale. La deliberazione di concessione del patrocinio deve indicare espressamente le eventuali agevolazioni di cui l'Amministrazione Comunale intende farsi carico per la più valida realizzazione dell'iniziativa e prevedere, in caso di spesa, l'impegno e la relativa copertura finanziaria.

Ove l'impegno finanziario ed i vantaggi connessi alla concessione del patrocinio comunale siano superiori a £ 300.000 (trecentomila) le relative richieste e concessioni debbono essere conformi alle disposizioni dettate dal presente regolamento per i contributi.

Il patrocinio non è concesso per le iniziative, manifestazioni ed attività di evidente finalità politica di partito o di movimenti o gruppi politici partecipanti o interessati a consultazioni elettorali, anche se non direttamente organizzate dagli stessi, e per quelle iniziative palesemente non connesse con interessi generali della collettività o diffusi nella comunità locale.

Nella richiesta di patrocinio riferita alla persona che chiede il patrocinio, nonchè ai legali rappresentanti degli Enti ed Associazioni ed ai rappresentanti dei consigli di amministrazione o direttivi devono essere contenute le dichiarazioni di cui alla lettera I dell'art. 5, 3° comma.

# TITOLO VI

## Disposizioni finali e transitorie

Art. 9 - Pubblicazione dell'elenco delle sovvenzioni concesse

Art. 10 - Rinvio

Art. 11 - Entrata in vigore

## ART. 9

### Pubblicazione dell'elenco delle sovvenzioni concesse

L'Amministrazione comunale, allo scopo di dare pubblica notizia della sua attività di sostegno finanziario, provvede entro il mese di gennaio di ogni anno all'affissione all' Albo pretorio dell'elenco degli enti e persone beneficiari delle sovvenzioni nell'anno precedente, con l'indicazione delle iniziative, attività e manifestazioni svolte e l'ammontare delle somme erogate dal Comune.

## ART. 10

### Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e dei regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

## ART. 11

### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Comitato Regionale di Controllo.